

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 ottobre 2013 (OR. en)

14668/13 ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2011/0194 (COD)

CODEC 2246 PECHE 443

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (prima lettura)
	 Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

<u>Dichiarazione dell'Austria sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda il termine minimo di conservazione per i prodotti freschi della pesca</u>

L'Austria desidera esprimere preoccupazione in merito all'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sul termine minimo di conservazione, la categoria di attrezzi usati dai pescatori, l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico, che genererà probabilmente vincoli e

14668/13 ADD 2 sta/STA/sp/T 1

DQPG IT

oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori (si veda anche la dichiarazione presentata da Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta l'8luglio 2013).

In particolare, l'Austria desidera esprimere preoccupazione in merito all'informazione obbligatoria, rispettivamente, sul termine minimo di conservazione e sulla data di scadenza di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e) del regolamento OCM unica per i prodotti non preimballati della pesca. Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza non possono essere utilizzati in modo affidabile con gli alimenti non preimballati, poiché la loro esattezza dipende dal tipo di imballaggio e dalle condizioni di conservazione. È dunque impossibile ottenere una dichiarazione standardizzata sulla durata di conservazione del pesce non preimballato. Pertanto, è molto probabile che, a livello di commercio al dettaglio, verrebbero utilizzati un termine minimo di conservazione o una data di scadenza molto ravvicinati, che potrebbero determinare la distruzione di grandi quantità di pesce perché i consumatori potrebbero preferire l'acquisto di prodotti con un termine minimo di conservazione o una data di scadenza più lontana. A tale riguardo, l'Austria desidera attirare l'attenzione sulle iniziative dell'Unione riguardo alla riduzione dei rifiuti alimentari. Inoltre, l'Austria desidera sottolineare che il regolamento n. 1169/2011 relativo alle informazioni ai consumatori prescrive soltanto le informazioni relative agli allergeni come informazioni obbligatorie per gli alimenti non preimballati. La ragione è la medesima, vale a dire che altri elementi dell'etichettatura sono o molto difficili o - come in questo caso - impossibili da ottenere.

<u>Dichiarazione di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Portogallo, Grecia e Malta sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori</u>

La Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, la Danimarca, il Portogallo, la Grecia e Malta ritengono che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori, in particolare sulla categoria di attrezzi usati dai pescatori, il termine minimo di conservazione o l'indicazione della zona di cattura o di produzione nonché, per quanto riguarda la pesca in acque dolci, la menzione del corpo idrico non debba generare vincoli e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri e i loro operatori.

14668/13 ADD 2 sta/STA/sp/T 2

DQPG IT

Dichiarazione della Spagna sull'informazione da fornire obbligatoriamente ai consumatori per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati

Articolo 35

La Spagna ritiene che l'informazione che dovrà essere fornita obbligatoriamente ai consumatori non debba recare pregiudizi al settore e rileva in particolare che l'obbligo di includervi la categoria di attrezzi da pesca non deve pregiudicare né discriminare altri attrezzi da pesca autorizzati dall'UE e utilizzati conformemente alla normativa comunitaria in vigore.

14668/13 ADD 2 sta/STA/sp/T 3